

Contratto di affiliazione

Swisscanto Fondazione collettiva delle Banche Cantionali

1 Affiliazione alla Fondazione

1.1

L'impresa firmataria (di seguito chiamata impresa) si affilia a Swisscanto Fondazione collettiva delle Banche Cantionali con sede a Basilea (di seguito chiamata Fondazione) allo scopo di attuare la previdenza professionale.

1.2

La Fondazione è organizzata come fondazione collettiva e registrata come tale presso la BSABB, BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel e nel Registro della previdenza professionale in base all'art. 48 LPP. L'impresa affiliata costituisce un istituto di previdenza indipendente all'interno della Fondazione.

La Fondazione adempie le esigenze contenute nella legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e garantisce così le prestazioni minime prescritte da questa legge.

1.3

Per la copertura dei rischi di morte e d'incapacità di guadagno è stato stipulato un contratto d'assicurazione collettiva sulla vita tra la Fondazione, in qualità di stipulante dell'assicurazione, e Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni sulla Vita SA a Basilea (di seguito chiamata Helvetia). Il rischio di longevità è a carico della Fondazione stessa.

1.4

L'investimento del patrimonio di previdenza avviene tramite il Consiglio di fondazione che si basa sulle disposizioni della LPP.

1.5

Con l'affiliazione alla Fondazione l'istituto di previdenza affiliato ha diritto alle parti di eccedenze accordate alla Fondazione e risultanti dal contratto di assicurazione collettiva sulla vita, nonché ad una partecipazione agli utili ricavati dall'investimento dei capitali di risparmio nel quadro delle disposizioni regolamentari.

1.6

Se necessario la Fondazione può trasmettere alla Banca Cantonale competente, per l'elaborazione, i dati relativi all'impresa risultanti dalla gestione del rapporto d'affiliazione.

2 Basi

2.1

Diritti e doveri dei contraenti risultano dal presente contratto di affiliazione, dal piano di previdenza (prestazioni e finanziamento), dal regolamento inerente le spese di gestione, dall'atto di Fondazione, dal regolamento elettorale per l'elezione del Consiglio di fondazione e dal regolamento d'organizzazione. L'impresa

affiliata riconosce le basi giuridiche attuali nonché eventuali modifiche successive delle stesse

2.2

Il piano di previdenza (prestazioni e finanziamento) come pure il regolamento inerente le spese di gestione sono parti integranti del presente contratto di affiliazione. L'impresa conferma di essere a conoscenza del loro contenuto.

2.3

I rapporti tra la Fondazione e i beneficiari (dipendenti dell'impresa affiliata rispettivamente i loro superstiti) sono disciplinati esclusivamente dal regolamento di previdenza del personale. Il regolamento di previdenza del personale è composto dal piano di previdenza e dalle Disposizioni generali del regolamento della Fondazione. La Fondazione è tenuta a realizzare la previdenza secondo il regolamento e in particolare a erogare le prestazioni regolamentari.

3 Amministrazione paritetica / commissione di previdenza

3.1

Appena firmato il presente contratto, l'impresa affiliata si impegna a far eleggere, conformemente alle disposizioni contemplate nel regolamento d'organizzazione, i rappresentanti dei dipendenti in seno alla commissione di previdenza, nonché a designare i rappresentanti del datore di lavoro. In caso di vacanza e all'inizio di ogni periodo d'insediamento la commissione di previdenza va completata, rispettivamente costituita.

3.2

L'impresa affiliata è d'accordo con l'attuale composizione del Consiglio di fondazione e può, conformemente al regolamento elettorale, partecipare a possibili elezioni suppletive. L'impresa prende in particolare conoscenza delle disposizioni contenute nell'atto di Fondazione e nel regolamento elettorale in merito alla nomina dei rappresentanti dei datori di lavoro nel Consiglio di fondazione e le approva.

4 Obblighi di cooperazione

4.1

L'impresa è tenuta a notificare alla Fondazione il proprio personale per l'ammissione nella previdenza.

4.2

Alla Fondazione vanno notificati nel termine prescritto:

- le nuove assunzioni, al più presto 90 giorni prima e al più tardi 60 giorni dopo l'inizio del rapporto di lavoro rispettivamente dell'obbligo assicurativo, indi-

cando le persone che non sono assicurate secondo la Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF);

- i casi d'incapacità di guadagno e d'incapacità lavorativa di una durata superiore ai 3 mesi senza interruzione (notifica entro la fine del mese seguente);
- altri dati determinanti per l'attuazione della previdenza (per esempio cambiamento dello stato civile).

Vanno immediatamente notificati alla Fondazione i casi di decesso e quelli di scioglimento del rapporto di lavoro, nonché i salari che, a seguito di riduzioni salariali, non raggiungono più l'importo limite regolamentare, fissato per l'ammissione nella previdenza. In caso di scioglimento del rapporto di lavoro deve inoltre essere comunicato l'indirizzo valido per il trasferimento della prestazione d'uscita nonché l'indirizzo privato della persona uscente. Va ugualmente notificato se lo scioglimento del rapporto di lavoro è avvenuto per motivi di salute.

L'effettivo attuale del personale e i salari annui presumibili assoggettati all'AVS vanno notificati alla Fondazione all'inizio di ogni anno.

4.3

L'impresa affiliata è obbligata a partecipare all'attuazione delle misure adottate nel quadro della gestione delle prestazioni.

4.4

Per tutte le notifiche dell'effettivo del personale vanno utilizzati gli appositi moduli, messi a disposizione dalla Fondazione, che vanno compilati in modo veritiero e in ogni loro parte.

4.5

Per le nuove assunzioni, nonché all'inizio di ogni anno, la Fondazione redige per ogni persona assicurata un certificato di previdenza individuale in cui sono visibili le future prestazioni di previdenza. I certificati di previdenza vengono spediti direttamente alla persona assicurata o resi accessibili per via elettronica.

L'impresa affiliata è tenuta a consegnare a ogni persona assicurata i regolamenti di previdenza del personale redatti dalla Fondazione, qualora non sia possibile spedirli o renderli accessibili per via elettronica a ogni persona assicurata.

4.6

L'impresa è esclusiva responsabile dell'adempimento di disposizioni contrattuali collettive (CCL). In particolare l'impresa è tenuta a comunicare immediatamente alla Fondazione l'assoggettamento a un CCL o le modifiche di disposizioni vigenti del CCL. Solo quelle disposizioni del CCL che sono esplicitamente convenute dal contratto d'affiliazione o dal regolamento di previdenza del personale hanno carattere vincolante nel rapporto di previdenza e possono essere reclamate nei confronti della Fondazione.

5 Pagamento dei contributi / scadenza

5.1

L'impresa si impegna a versare la totalità dei contributi fatturati dalla Fondazione. Sono fatti salvi adattamenti dei contributi, in particolare dovuti a variazioni delle basi di calcolo attuariali, nonché i contributi supplementari. I contributi dovuti dai dipendenti vanno dedotti dal loro salario e trasferiti periodicamente (come minimo trimestralmente) alla Fondazione.

5.2

Il giorno determinante è il 1° gennaio di un anno. Gli adattamenti del salario, delle prestazioni e dell'ammontare dei contributi avvengono di massima il giorno determinante.

5.3

I contributi per le prestazioni di rischio, il contributo per l'adeguamento delle stesse all'evoluzione dei prezzi e i contributi per le spese nonché eventuali contributi riscossi dalla Fondazione per la costituzione di accantonamenti tecnici giungono a scadenza all'inizio di ogni anno, rispettivamente al momento dell'ammissione di un collaboratore nella previdenza del personale. Gli accrediti di vecchiaia e i contributi per il fondo di garanzia giungono a scadenza alla fine di un anno mentre, in caso di cessazione del servizio scadono alla data stessa dello scioglimento del rapporto di lavoro.

5.4

Per i pagamenti effettuati prima della data di scadenza è accreditato un interesse mentre per quelli arretrati è addebitato un interesse di mora, senza notifica di una diffida. La Fondazione è autorizzata a fissare dei tassi d'interesse conformi alla situazione di mercato e ad adattarli in qualsiasi momento alle nuove circostanze.

La Fondazione non addebita tuttavia alcun interesse di mora se i pagamenti per i contributi dovuti all'inizio di un anno, rispettivamente all'ammissione di un nuovo dipendente nella previdenza per il personale, le pervengono nel termine di 30 giorni a contare dalla relativa scadenza.

Un saldo a favore della Fondazione, sussistente alla fine di un anno civile, compresi eventuali interessi di mora maturati, è riportato come credito di capitale all'anno civile successivo. Un saldo a favore dell'impresa affiliata, compresi eventuali interessi maturati, è accreditato quale acconto sui contributi relativi all'anno successivo.

Alla fine di un anno civile la Fondazione redige un estratto del conto incasso. Il saldo che figura sullo stesso è considerato come accettato se l'impresa affiliata non notifica per scritto eventuali obiezioni in merito nel termine di 4 settimane, a contare dalla ricezione dell'estratto di conto.

5.5

In caso di ritardi nel pagamento da parte dell'impresa affiliata, la Fondazione è inoltre autorizzata a ridurre le proprie prestazioni all'importo del patrimonio di previdenza, nella misura in cui l'impresa non ha effettuato il pagamento dei contributi, giunti a scadenza, entro 14 giorni dalla ricezione di una diffida scritta, sotto comminatoria delle conseguenze della mora. In vista della rimessa in vigore della precedente copertura assicurativa, restano dovuti anche in seguito i contributi fatturati.

Il patrimonio di previdenza si compone del patrimonio di previdenza effettivamente esistente (comprese le prestazioni di Helvetia previste dal contratto d'assicurazione), nonché di eventuali distribuzioni ai creditori del fallimento rispettivamente ricavati della realizzazione del pegno e di eventuali prestazioni del fondo di garanzia. La Fondazione non risponde di riduzioni delle prestazioni, attribuibili a ritardi nel pagamento nei confronti di Helvetia.

5.6

Il Consiglio di fondazione può, durante la durata del contratto di affiliazione, nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento di previdenza, applicare delle misure di risanamento come, in particolare, il prelievo di importi di risanamento straordinari, qualora dovesse riscontrare una copertura insufficiente della Fondazione. Gli importi di risanamento sono fatturati direttamente al datore di lavoro quale debitore solidale, che può applicare alla lettera le modalità per il pagamento delle prestazioni di rischio per questi prelievi straordinari. Per gli istituti di previdenza che sulla base di un prodotto concordato a parte con la Fondazione presentano il grado di copertura rilevante a livello di istituto di previdenza, la copertura insufficiente accertata dell'istituto di previdenza costituisce la base per dette misure.

5.7

L'impresa affiliata può accumulare presso la Fondazione delle riserve contributive destinate al finanziamento dei futuri contributi del datore di lavoro. In caso di ritardi nel pagamento la Fondazione è autorizzata a dedurre dalle riserve contributive la quota contributiva del datore di lavoro che è giunta a scadenza. L'impresa affiliata può inoltre, in caso di copertura insufficiente della Fondazione, decidere di versare dei contributi su un conto bloccato specifico denominato «riserve contributive del datore di lavoro, con rinuncia all'uso».

5.8

La Fondazione non è responsabile dell'aspetto della deducibilità fiscale dei contributi.

6 Responsabilità

Se al verificarsi di un caso assicurato sussistono delle lacune a livello di copertura, attribuibili a inadempimento contrattuale da parte dell'impresa affiliata, in modo particolare a inadempimento di un obbligo di cooperazione (cifra 4) o a ritardi nel pagamento, l'impresa affiliata risponde interamente delle prestazioni regolamentari dovute dalla Fondazione.

7 Entrata in vigore / disdetta / rescissione

7.1

Il presente contratto di affiliazione entra in vigore, con la controfirma da parte della Fondazione, alla data convenuta nel piano di previdenza (prestazioni e finanziamento) e sostituisce eventuali precedenti convenzioni. È concluso per una durata fissa di 5 anni e può essere disdetto per la prima volta dopo la scadenza di tale durata fissa per il 31 dicembre. La disdetta del contratto da parte dell'impresa affiliata richiede l'approvazione scritta della Commissione di previdenza. Quest'ultima e il datore di lavoro devono confermare che la rescissione del contratto è avvenuta di comune accordo con il personale o con l'eventuale rappresentanza dei dipendenti (conformemente alla Legge sulla partecipazione).

7.2

Se la disdetta non è in possesso della Fondazione al più tardi 6 mesi prima della scadenza del contratto, esso si rinnova tacitamente, di volta in volta, per un altro anno. Il termine di disdetta rimane invariato.

7.3

La Fondazione è autorizzata a disdire, con effetto immediato, il presente contratto in caso di ritardi nel pagamento dei contributi oppure di grave inadempimento degli obblighi di cooperazione. Tale diritto spetta alla Fondazione anche nel caso in cui la commissione di previdenza emani delle disposizioni o prenda decisioni che risultino in contraddizione con lo scopo della Fondazione, con i principi di quest'ultima, con il regolamento di previdenza o con il piano delle prestazioni e di finanziamento convenuto e se la commissione di previdenza continua ad attenersi a quanto sopra nonostante un ammonimento scritto da parte della Fondazione.

7.4

La Fondazione è autorizzata a disdire il contratto anche prima della scadenza della durata contrattuale nella misura in cui durante un periodo minimo di 12 mesi l'istituto di previdenza non registra alcuna persona assicurata né alcun beneficiario di una rendita.

7.5

In caso di rescissione del contratto di affiliazione è applicabile la cifra 3 del regolamento inerente le spese di gestione. La sospensione del contratto d'affiliazione può comportare l'applicazione del regolamento di liquidazione parziale e totale.

7.6

Dopo la rescissione del contratto di affiliazione, il patrimonio dell'istituto di previdenza affiliato è trasferito al nuovo istituto di previdenza, oppure – se l'impresa è contemporaneamente posta in liquidazione – è utilizzato conformemente alle disposizioni regolamentari relative alla prestazione di libero passaggio.

Se lo scioglimento del contratto di affiliazione è dovuto alla disdetta da parte dell'impresa o se lo scioglimento avviene a causa di disdetta da parte della Fondazione poiché l'impresa stessa infrangeva l'obbligo

di collaborazione rispettivamente di pagamento dei contributi, e la Fondazione nel calcolo del valore di liquidazione, nel rispetto della cifra 3 del regolamento inerente le spese di gestione, è costretta a ridurre gli accrediti di vecchiaia minimi previsti dalla LPP, l'impresa è chiamata solidalmente con la Commissione di previdenza a rifondere la differenza (ad esempio: sotto forma di premio unico, con garanzie di copertura del disavanzo da parte della nuova Istituzione di previdenza).

7.7

Se lo scioglimento del contratto avviene su richiesta dell'impresa affiliata o conformemente alla cifra 7.3 vengono trasferiti alla nuova Istituzione di previdenza indicata dall'impresa stessa, oltre all'intero personale anche tutti coloro i quali ricevono delle prestazioni per incapacità lavorativa. Ciò vale pure per le persone assicurate la cui incapacità lavorativa è accertata solo dopo lo scioglimento del contratto, ma la cui causa era antecedente allo scioglimento del contratto. Con lo scioglimento del contratto d'affiliazione decadono per la Fondazione tutti gli obblighi previdenziali nei confronti delle persone che percepiscono delle prestazioni. L'impresa è responsabile del trasferimento conforme alla nuova Istituzione di previdenza sia delle persone che percepiscono delle prestazioni previdenziali, sia dei loro diritti a prestazioni previdenziali.

Le persone assicurate che al momento dello scioglimento del contratto vantano dei diritti per rendite di vecchiaia o per i superstiti, rimangono nella Fondazione anche dopo lo scioglimento del contratto d'affiliazione.

7.8

In caso di rescissione del contratto di affiliazione da parte della Fondazione (senza che si verifichino le cause di rescissione del contratto di cui alla cifra 7.3 precedente), compete alla Fondazione, di comune accordo con l'istituto di previdenza subentrante, decidere se i beneficiari di rendite rimangono presso la Fondazione o passano al nuovo istituto di previdenza. Se le due parti summenzionate non riescono a mettersi d'accordo in merito, i beneficiari di rendite rimangono presso la Fondazione.

7.9

La Fondazione è tenuta a notificare la rescissione del contratto di affiliazione all'autorità competente prevista in virtù delle disposizioni legali in vigore.

7.10

Per controversie derivanti dal presente contratto il foro si definisce in base all'art. 73 LPP.

Allegati:

- Piano di previdenza (prestazioni e finanziamento)
- Regolamento inerente le spese di gestione
- Atto di Fondazione
- Regolamento elettorale
- Regolamento d'organizzazione

L'impresa affiliata conferma di concludere il presente contratto di affiliazione di comune accordo con il personale o l'eventuale rappresentanza dei dipendenti (conformemente alla Legge sulla partecipazione).

Luogo,
data: _____

Basilea,

Impresa (denominazione in base all'iscrizione
nel registro di commercio), Firma/e:

Swisscanto
Fondazione collettiva delle Banche Cantionali

Regolamento inerente le spese di gestione

Swisscanto Fondazione collettiva delle Banche Cantionali

1 Basi

Il presente regolamento è parte integrante del contratto di affiliazione stipulato tra la Fondazione ed il datore di lavoro (cifra 2.2).

2 Spese per maggiore aggravio amministrativo

2.1

Per coprire le spese relative ai lavori amministrativi qui di seguito elencati, la Fondazione addebita i seguenti importi:

- Interpellazioni per lettera raccomandata in relazione a contributi arretrati CHF 300.--
- Accordi di pagamenti rateali CHF 250.--
- Procedure d'esecuzione (spese d'ufficio escluse):
 - Domanda d'esecuzione CHF 500.--
 - Domanda di continuazione dell'esecuzione CHF 500.--
 - Domanda di fallimento rispettivamente di realizzazione del pegno CHF 500.--
- Accertamenti che la Fondazione deve compiere in seguito alla non osservanza, da parte dell'impresa affiliata per l'attuazione della previdenza del personale, dell'obbligo di cooperazione (per esempio richiesta di liste di salari alla Cassa di Compensazione AVS competente) a regia, al minimo CHF 500.--
- Richiesta di prestazioni al Fondo di Garanzia per l'istituto di previdenza affiliato insolvente CHF 500.--
- Prestazioni di servizio non comprese nell'ordinaria amministrazione a regia

2.2

Questi costi sono addebitati all'impresa affiliata.

3 Scioglimento del contratto

3.1

In caso di scioglimento del contratto il valore di liquidazione ammonta al 100 % del patrimonio dell'istituto di previdenza affiliato, eventualmente ridotto conformemente alle disposizioni seguenti.

3.2

Se al momento della valutazione degli investimenti della Fondazione risulta uno scoperto, lo stesso verrà dedotto percentualmente dal patrimonio dell'istituto di previdenza affiliato e contabilizzato come perdita. Per gli istituti di previdenza che sulla base di un prodotto concordato a parte con la Fondazione presentano il grado di copertura rilevante a livello di istituto di previdenza, la copertura insufficiente accertata dell'istituto di previdenza costituisce la base per l'accertamento della percentuale di perdita.

3.3

Se lo scioglimento del contratto d'affiliazione comporta un trasferimento di beneficiari di prestazioni di previdenza al nuovo istituto di previdenza, l'importo della riserva matematica d'inventario, trasferita in aggiunta al valore di rescissione del contratto, è calcolato dalla Fondazione, ovvero dalla Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni sulla Vita SA, applicando le basi tariffarie di quest'ultima nonché le disposizioni legali determinanti.

3.4

In caso di scioglimento del contratto d'affiliazione in seguito ad apertura di fallimento o a liquidazione dell'impresa oppure perché quest'ultima non occupa più dipendenti, dal patrimonio dell'istituto di previdenza affiliato viene inoltre dedotto un importo supplementare, calcolato in base ai costi effettivi cagionati; tale deduzione ammonta come minimo a CHF 1500.--.

4 Modifiche del regolamento

4.1

Il Consiglio di fondazione può decidere in qualunque momento, per fondati motivi, una modi.ca del presente regolamento.

4.2

Eventuali modifiche devono essere notificate per iscritto ai datori di lavoro affiliati almeno tre mesi prima della loro entrata in vigore.

5 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Swisscanto
Fondazione collettiva delle Banche Cantionali

Il Consiglio di fondazione

Atto di Fondazione

Swisscanto Fondazione collettiva delle Banche Cantonali

Versione riveduta dell'atto di fondazione del 25 giugno 1973 (versione conforme alla decisione dell'autorità di vigilanza del 5 gennaio 2011), conformemente alla decisione del Consiglio di fondazione del 21 giugno 2012 e alla conseguente decisione dell'autorità di vigilanza del 4 gennaio 2013.

Art. 1 Nome e sede

Con il nome Swisscanto Fondazione collettiva, l'Unione delle banche cantonali svizzere e Patria Società mutua svizzera di assicurazioni sulla vita a Basilea, chiamate in seguito fondatori, istituiscono una fondazione con sede a Basilea secondo gli art. 80 e seguenti del CC.

Art. 2 Scopo

(1) La Fondazione ha come scopo la previdenza professionale, obbligatoria e facoltativa, conformemente alla LPP, per i dipendenti ed i datori di lavoro in caso di vecchiaia e di incapacità di guadagno, rispettivamente, in caso di decesso degli stessi, per i loro superstiti o per le persone prossime. La Fondazione può anche concedere una copertura previdenziale che supera le prestazioni da assicurare obbligatoriamente. La Fondazione si propone inoltre la previdenza a favore dei dipendenti e dei loro superstiti che, senza colpa, si trovano in stato di bisogno.

(2) Il patrimonio della Fondazione non può essere utilizzato per prestazioni che i datori di lavoro, affiliati alla Fondazione, sono tenuti a versare per legge ai loro dipendenti o che sono soliti versare a complemento come remunerazione per servizi resi come le indennità di carovita, le gratificazioni, i premi d'anzianità, ecc.

(3) La previdenza per il datore di lavoro in caso di vecchiaia, di invalidità e di decesso deve essere limitata alle prestazioni regolamentari. Non sono ammesse le prestazioni facoltative (ex gratia). Del resto per il datore di lavoro valgono gli stessi diritti e doveri come per i dipendenti.

(4) La Fondazione persegue il suo scopo in special modo affidando la commercializzazione dei propri prodotti previdenziali e l'investimento del patrimonio di previdenza preferibilmente alle banche cantonali svizzere ed ai loro soci in rete affiliati all'Unione delle banche cantonali svizzere. La Fondazione gestisce inoltre una cassa di risparmio propria ad ogni singolo istituto di previdenza affiliato, conformemente ai mezzi messi a sua disposizione e sulla base del regolamento specifico e ha la facoltà di concludere contratti assicurativi per tutti o singoli rischi, preferibilmente con la Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni sulla Vita SA a Basilea. La Fondazione deve sempre essere la stipulante e la beneficiaria dell'assicurazione.

(5) La gestione della Fondazione avviene attraverso la Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni sulla Vita SA.

Art. 3 Patrimonio della Fondazione

(1) Il patrimonio della Fondazione è costituito dal patrimonio sociale e dai patrimoni di previdenza dei singoli istituti di previdenza affiliati.

(2) È esclusa la restituzione del patrimonio della Fondazione, o di parte di esso, ai datori di lavoro affiliati oppure ai fondatori. Il patrimonio della Fondazione non può essere destinato a scopi diversi da quelli della previdenza a favore del personale.

Art. 4 Patrimonio sociale

(1) Il patrimonio sociale è costituito dal deposito iniziale di CHF 10'000.00 versato dai fondatori, dall'aumento di accantonamenti e riserve propri della Fondazione e necessari all'esercizio, da eventuali donazioni di terzi nonché dai ricavi del patrimonio sociale.

(2) Il patrimonio sociale risponde in primo luogo degli impegni della Fondazione che non risultano da diritti previdenziali. Per questi ultimi il patrimonio sociale risponde soltanto se gli stessi non possono venire coperti dal corrispondente patrimonio di previdenza a causa di mancanze intenzionali o colpose della Fondazione, del Consiglio di fondazione, della commissione degli investimenti, degli organi di controllo oppure della sede centrale.

Art. 5 Patrimonio di previdenza

(1) I patrimoni di previdenza degli istituti di previdenza sono costituiti dai contributi di previdenza versati dai datori di lavoro e dai dipendenti affiliati. Questi contributi di previdenza vengono utilizzati per la costituzione di capitali di risparmio, per la stipulazione di assicurazioni complementari (assicurazioni di rischio, assicurazioni di rendite e simili) nonché per la costituzione di accantonamenti per i rischi assunti dalla Fondazione stessa necessari per la realizzazione della previdenza professionale dei datori di lavoro e dei dipendenti affiliati.

(2) Oltre ai contributi dei datori di lavoro e dei dipendenti, fanno parte del patrimonio di previdenza dei singoli istituti di previdenza affiliati anche le quote delle eccedenze versate agli istituti di previdenza derivanti dal contratto d'assicurazione, i contributi per il fondo di garanzia (conformemente alla LPP), i diritti della Fondazione nei confronti del fondo di garanzia in caso di struttura d'età sfavorevole o in caso di insolvenza dei singoli istituti di previdenza affiliati, le riserve contributive dei datori di lavoro, accumulate appositamente, ed eventuali ulteriori donazioni dei datori di lavoro o di terzi.

(3) Il patrimonio di previdenza di un istituto di previdenza affiliato risponde unicamente e primariamente per gli impegni della Fondazione che risultano dai diritti previdenziali acquisiti dai beneficiari dell'istituto di previdenza affiliato, nonché delle conseguenze dei danni che la rispettiva commissione di previdenza ha causato intenzionalmente o colposamente.

(4) I diritti dei beneficiari di un istituto di previdenza affiliato, nell'ambito sovraobbligatorio sono limitati alla consistenza del corrispondente patrimonio previdenziale.

Art. 6 Investimento del patrimonio della Fondazione

Per l'investimento il Consiglio di fondazione emana delle direttive.

Art. 7 Regolamento di previdenza

Per ogni datore di lavoro affiliato e per i suoi dipendenti viene rilasciato un regolamento di previdenza che definisce il genere e l'ammontare dei contributi di previdenza e delle prestazioni di previdenza, la cerchia dei beneficiari, nonché tutte le altre disposizioni necessarie per la previdenza a favore del personale.

Art. 8 Organi

Gli organi della Fondazione sono:

- a) il Consiglio di fondazione
- b) la direttrice
- c) la commissione degli investimenti
- d) le commissioni di previdenza

Art. 9 Consiglio di fondazione

(1) Il Consiglio di fondazione è composto da 12 (dodici) membri (persone fisiche) di cui 6 (sei) sono rappresentanti dei datori di lavoro e 6 (sei) sono rappresentanti dei dipendenti delle ditte affiliate. Il Consiglio di fondazione si costituisce da sé. Al momento in cui si viene a conoscenza della disdetta del rapporto contrattuale di adesione da parte della controparte, il rispettivo rappresentante del datore di lavoro, rispettivamente dei dipendenti, viene escluso, con effetto immediato, dal Consiglio di fondazione.

(2) Il Consiglio di fondazione promulga un regolamento d'organizzazione, conforme alla LPP, modificabile in qualsiasi momento, che definisce la composizione delle commissioni di previdenza e la distribuzione delle competenze e dei compiti fra gli organi come pure un regolamento elettorale che definisce le modalità per la costituzione del Consiglio di fondazione. L'apporto di modifiche al regolamento d'organizzazione e al regolamento elettorale comporta il consenso di almeno i due terzi di tutti i membri della Fondazione.

(3) La Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni sulla Vita SA in qualità di gerente della Fondazione, per i compiti che le spettano, definisce i diritti di firma come pure le persone aventi tale diritto.

Il Consiglio di fondazione ha potere decisionale se la metà dei suoi membri è presente. Fatto riservato l'art. 9 cpv. 2 e l'art. 17 lo stesso delibera a maggioranza semplice. In caso di parità di voti è determinante quello del presidente.

(4) Il Consiglio di fondazione incarica un organo di revisione di verificare ogni anno la gestione, la contabilità e l'investimento patrimoniale. Lo stesso deve inoltrare il relativo rapporto al Consiglio di fondazione e all'autorità di vigilanza.

(5) Il Consiglio di fondazione incarica un perito riconosciuto in materia di previdenza professionale di verificare periodicamente l'istituto di previdenza.

Art. 10 Commissione degli investimenti

La Commissione degli investimenti è responsabile della sorveglianza del rispetto della strategia d'investimento emessa dal Consiglio di fondazione come pure di inizializzare l'adeguamento di questa strategia alle mutate condizioni della situazione finanziaria della Fondazione. La commissione degli investimenti è composta da 3 (tre) a 5 (cinque) membri (persone fisiche). I membri sono scelti dal Consiglio di fondazione. Il Consiglio di fondazione elegge i membri ogni 4 (quattro) anni. I membri possono essere rieletti.

Art. 11 Commissioni di previdenza

La composizione e le modalità d'elezione per le commissioni di previdenza paritetiche sono definite nel regolamento d'organizzazione.

Art. 12 Contabilità

(1) La Fondazione tiene un conto separato per ogni istituto di previdenza affiliato, in modo particolare riguardo ai contributi di previdenza, ai capitali di risparmio accumulati, alle assicurazioni ed alle prestazioni di previdenza, come pure ai fondi o alle riserve per i contributi e per le prestazioni, accumulati in eccedenza dei contributi regolamentari del datore di lavoro e dei suoi dipendenti.

(2) Per il patrimonio sociale viene tenuto un conto separato.

(3) La contabilità della Fondazione va chiusa, annualmente, al 31 dicembre.

Art. 13 Contratti di affiliazione

(1) I contratti di affiliazione con i datori di lavoro affiliati necessitano della forma scritta.

(2) I contratti di affiliazione sono stipulati con l'accordo del personale o dell'eventuale rappresentanza dei dipendenti (conformemente alla legge sulla partecipazione).

L'accordo è presunto a partire dal momento in cui i dipendenti hanno partecipato all'elezione della Commissione di previdenza.

Art. 14 Scioglimento (parziale) di un istituto di previdenza

Le modalità di scioglimento (parziale) di un istituto di previdenza sono dettate dalle disposizioni regolamentari emanate dal Consiglio di fondazione e modificabili in ogni momento e approvate dall'Autorità di vigilanza competente.

Art. 15 Risoluzione della Fondazione

(1) In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di fondazione decide circa l'utilizzazione di un eventuale saldo attivo del patrimonio della Fondazione. Prestazioni a favore dei fondatori, dei datori di lavoro affiliati oppure dei loro successori sono escluse.

(2) In tutti i casi è riservata l'approvazione dell'autorità di vigilanza.

Art. 16 Possibilità di risoluzione

(1) La Fondazione è sciolta se viene a mancare il suo scopo, oppure se lo stesso non può più essere realizzato.

(2) La risoluzione della Fondazione va sottoposta all'Autorità di vigilanza, per l'approvazione, sotto forma di richiesta.

Art. 17 Modifica dello statuto della Fondazione

Le modifiche dello statuto, nel rispetto dello scopo della Fondazione, possono essere inoltrate da almeno due terzi di tutti i membri del Consiglio di fondazione (Art. 2), sotto forma di richieste, all'Autorità di vigilanza per l'approvazione.

Regolamento elettorale

Swisscanto Fondazione collettiva delle Banche Cantionali

per l'elezione del

Consiglio di fondazione della Swisscanto Fondazione collettiva delle Banche Cantionali

1 Composizione del Consiglio di fondazione paritetico

Il Consiglio di fondazione è costituito da 12 membri (compreso il/la presidente). È composto dai rappresentanti dei dipendenti e dai rappresentanti del datore di lavoro.

1.1 Criteri elettorali

Per garantire la parità rispettivamente una adeguata rappresentanza i rappresentanti dei dipendenti e i rappresentanti del datore di lavoro devono adempiere, possibilmente, ai seguenti criteri:

- a) rappresentare i diversi settori;
 - b) rappresentare le diverse regioni della Svizzera.
- Ogni impresa affiliata può candidare per l'elezione nel Consiglio di fondazione un solo rappresentante (del datore di lavoro o dei dipendenti), rispettivamente uno solo potrà essere eletto.

1.2 Rappresentanza dei dipendenti

La rappresentanza dei dipendenti è composta da sei membri. Questi rappresentano tutti i dipendenti salariati che non partecipano, in seno all'impresa, a importanti decisioni di politica gestionale.

1.3 Rappresentanza dei datori di lavoro

La rappresentanza dei datori di lavoro è composta da sei membri. Questi rappresentano sia tutti i dipendenti salariati che partecipano, in seno all'impresa, a importanti decisioni di politica gestionale sia gli organi societari e i proprietari delle ditte affiliate.

2 Circoscrizioni elettorali

Per l'elezione vengono formate due circoscrizioni:

- Circoscrizione elettorale 1: rappresentanti dei dipendenti della Commissione di previdenza delle imprese affiliate
- Circoscrizione elettorale 2: rappresentati dei datori di lavoro della Commissione di previdenza delle imprese affiliate

In ogni circoscrizione elettorale avrà luogo un'elezione autonoma.

3 Diritto di voto

3.1 Elettorato attivo

3.1.1 Per i rappresentanti dei dipendenti
Nella circoscrizione elettorale 1 hanno il diritto di voto i membri della Commissione di previdenza delle ditte affiliate, il cui contratto di affiliazione non è stato sdetto, rappresentanti dei dipendenti.

I membri delle Commissioni di previdenza che rappresentano i dipendenti eleggono i sei rappresentanti dei dipendenti nel Consiglio di fondazione, sulla base del materiale elettorale che è stato loro fornito (vedi alla cifra 5.5). Qualora su una scheda elettorale figurassero più di sei candidati, la stessa sarebbe considerata nulla.

3.1.2 Per i rappresentanti dei datori di lavoro
Nella circoscrizione elettorale 2 hanno il diritto di voto i membri della Commissione di previdenza delle ditte affiliate, il cui contratto di affiliazione non è stato sdetto, rappresentanti del datore di lavoro.

I membri delle Commissioni di previdenza che rappresentano il datore di lavoro eleggono i sei rappresentanti dei datori di lavoro nel Consiglio di fondazione, sulla base del materiale elettorale che è stato loro fornito (vedi alla cifra 5.5). Qualora su una scheda elettorale figurassero più di sei candidati, la stessa sarebbe considerata nulla.

3.2 Elettorato passivo

3.2.1 Come rappresentante dei dipendenti
Sono eleggibili i membri della Commissione di previdenza delle ditte affiliate, rappresentanti dei dipendenti.

3.2.2 Come rappresentante dei datori di lavoro
Sono eleggibili i membri della Commissione di previdenza delle ditte affiliate, rappresentanti del datore di lavoro.

3.3 Uso della lingua e conoscenze specifiche

Il Consiglio di fondazione delibera e protocolla le proprie decisioni in lingua tedesca.

Le Commissioni di previdenza si accertano che i candidati rappresentanti dei dipendenti e rappresentanti del datore di lavoro possiedano oltre a sufficienti conoscenze della lingua tedesca anche fondate conoscenze nell'ambito del diritto previdenziale.

4 Proposte d'elezione

4.1 Proposte d'elezione del Consiglio di fondazione

Il Consiglio di fondazione, tenendo conto dei criteri elettorali secondo la cifra 1.1, propone alle Commissioni di previdenza delle ditte affiliate i candidati per il Consiglio di fondazione della loro circoscrizione. Il Consiglio di fondazione può proporre, al minimo, sei ulteriori persone per ogni circoscrizione elettorale, affinché in caso di uscita di un membro dal Consiglio di fondazione durante il periodo di carica, lo stesso possa essere sostituito dal subentrante (candidato di riserva).

4.2 Proposte d'elezione dalle circoscrizioni elettorali

Le Commissioni di previdenza delle ditte affiliate hanno il diritto di proporre ulteriori candidati per l'elezione.

Una proposta d'elezione da parte delle circoscrizioni elettorali è da inoltrare esclusivamente tramite l'apposito formulario e necessita, affinché sia considerata valida, dell'approvazione del candidato.

Le proposte d'elezione da parte delle circoscrizioni elettorali vanno inoltrate all'ufficio elettorale presso la sede principale della Fondazione, al più tardi 7 settimane prima della data delle elezioni.

Le proposte d'elezione inviate dalle circoscrizioni elettorali vengono controllate dall'ufficio elettorale in merito alla loro eleggibilità, conformemente alla cifra 3.2. La proposta d'elezione attuale viene comunicata alle circoscrizioni elettorali, al più tardi, 3 settimane prima della data delle elezioni.

4.3 Elezione tacita

Se in una o entrambe le circoscrizioni elettorali il numero dei candidati alle elezioni è pari a quello dei seggi da occupare, nella rispettiva circoscrizione elettorale non ci sarà votazione secondo la cifra 5 e i candidati al Consiglio di fondazione figureranno eletti tacitamente.

5 Procedimento elettorale

5.1 Principi elettorali generali

L'elezione di tutti i membri del Consiglio di fondazione avviene a scrutinio segreto.

5.2 Data dell'elezione

Le elezioni possono essere effettuate nell'ambito dell'elaborazione della dichiarazione annua dei salari.

5.3 Ufficio elettorale

Le elezioni saranno preparate ed effettuate da un ufficio elettorale.

Il Consiglio di fondazione designa i membri dell'ufficio elettorale scegliendoli fra i dipendenti della sede principale. Sono esclusi i membri del Consiglio di fondazione stesso.

L'ufficio elettorale redige prima di ogni elezione del Consiglio di fondazione una breve istruzione elettorale, che è recapitata agli aventi diritto di voto, assieme alla documentazione elettorale.

Tutta la procedura elettorale potrà essere supportata tramite Internet.

5.4 Segreto dello scrutinio

L'ufficio elettorale determina un procedimento elettorale con il quale la segretezza dello scrutinio è garantita. Questo procedimento sarà comunicato agli aventi diritto di voto con il recapito del materiale elettorale.

Deve essere garantito che

- i rappresentanti dei datori di lavoro di ogni Commissione di previdenza non siano a conoscenza del comportamento elettorale dei rappresentanti dei dipendenti della stessa commissione di previdenza e viceversa,
- che le singole ditte affiliate non siano a conoscenza del comportamento elettorale delle altre ditte e viceversa.

I membri dell'ufficio elettorale sono obbligati al silenzio assoluto in merito a quanto da loro percepito, se il procedimento elettorale non può garantire in assoluto che vengano a conoscenza del comportamento elettorale degli aventi diritto di voto.

5.5 Documentazione elettorale

La documentazione elettorale sarà recapitata separatamente ai membri delle Commissioni di previdenza rappresentanti dei dipendenti e del datore di lavoro.

La documentazione elettorale comprende:

- l'istruzione elettorale;
- lista dei candidati.

5.6 Convocazione del corpo elettorale

Il giorno delle elezioni e, secondo la cifra 4.1, le proposte d'elezione del Consiglio di fondazione sono comunicate al più tardi 9 settimane prima delle elezioni.

5.7 Scrutinio

I candidati proposti per ogni circoscrizione elettorale saranno eletti da tutti gli aventi diritto di voto della circoscrizione elettorale corrispondente.

L'elezione deve avvenire tramite gli appositi formulari per l'elezione.

Sono eletti i candidati per ogni circoscrizione elettorale che hanno ottenuto il maggior numero di voti (maggioranza semplice).

In caso di parità di voti è eletto il candidato che presenta la più lunga presenza quale membro nella Commissione di previdenza dell'impresa affiliata.

Qualora un eletto non ottemperasse ai criteri elettorali postulati alla cifra 1.1 l'ufficio elettorale può sostituirlo con il candidato non eletto che ha ottenuto il maggior numero di voti e che ottempera ai criteri richiesti.

I candidati che non sono stati eletti sono da prendere in considerazione come candidati di riserva, conformemente alla cifra 6.2, sulla base del numero di voti da loro ottenuti.

5.8 Verifica delle elezioni

La validità dei formulari per l'elezione richiesti e pervenuti è esaminata dall'ufficio elettorale. Sono ritenute valide solo i formulari per l'elezione compilati correttamente, che rispettano le disposizioni del regolamento elettorale e le istruzioni (vedi alla cifra 5.3), inoltrate nel termine stabilito, prima del giorno delle elezioni.

L'ufficio elettorale deve mettere a verbale tutte le sue attività e accertamenti e comunicare al Consiglio di fondazione i risultati delle elezioni.

L'ufficio elettorale s'incarica di pubblicare i risultati delle elezioni in modo adeguato.

Il Consiglio di fondazione neoeletto deve, durante la sua riunione costitutiva, constatare la validità delle elezioni.

6 Periodo di carica, subentro

6.1 Periodo di carica

Il periodo di carica dura 5 anni. Il ritiro di un rappresentante dei dipendenti o del datore di lavoro dalla Commissione di previdenza dell'impresa affiliata, durante il periodo di carica, comporta la sua esclusione dal Consiglio di fondazione.

Se il contratto di affiliazione è disdetto o sciolto con effetto immediato per altre ragioni, il rappresentante dei dipendenti o del datore di lavoro rispettivo è pure dimesso dal Consiglio di fondazione, con effetto immediato.

6.2 Sostituzione di un membro del Consiglio di fondazione dimissionario

A un membro del Consiglio di fondazione eletto che si ritira dal Consiglio di fondazione, subentra il candidato non eletto (candidato di riserva) che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Se nessun candidato di riserva può subentrare durante il periodo di carica del membro dimissionario, i membri del Consiglio di fondazione della rispettiva circoscrizione elettorale designano un nuovo membro del Consiglio di fondazione per il periodo di carica residuo.

7 Ricorsi

Contro i vizi di procedura nella preparazione e nell'esecuzione dell'elezione può essere presentato un ricorso fondato, in forma scritta presso la sede principale della Fondazione, entro le due settimane seguenti la constatazione della validità dell'elezione da parte del Consiglio di fondazione.

Il Consiglio di fondazione decide in merito al ricorso.

8 Entrata in vigore

Il presente regolamento elettorale entra in vigore il 1° aprile 2015.

Swisscanto
Fondazione collettiva delle Banche Cantonali

Il Consiglio di fondazione

Regolamento elettorale Swisscanto Fondazione collettiva 04/2015

Regolamento d'organizzazione

Swisscanto Fondazione collettiva delle Banche Cantonali

Ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 dello statuto della Fondazione, il Consiglio di fondazione emana il seguente regolamento:

Art. 1 Commissioni paritetica di previdenza

1.1 Composizione

La commissione paritetica di previdenza, esistente per ogni istituto di previdenza affiliato, è composta come segue:

- a) dai rappresentanti del datore di lavoro, nominati dal datore di lavoro stesso e
- b) da un uguale numero di rappresentanti dei dipendenti, eletti in seno agli assicurati, tenendo conto delle categorie dei dipendenti.

Ogni commissione di previdenza si costituisce da sé. Il presidente resta in carica al massimo per 3 anni, in base alla decisione della commissione di previdenza. L'elezione del presidente avviene con la maggioranza semplice di tutti i membri. Egli può essere rieletto. In mancanza di nuove elezioni alla scadenza del mandato, il periodo di carica è tacitamente prolungato, ogni volta, per un ulteriore anno.

I membri della commissione di previdenza restano in carica per 3 anni. La durata della carica può essere estesa, con decisione della commissione di previdenza, ad un massimo di 5 anni. In mancanza di nuove elezioni alla scadenza del mandato, il periodo di carica dei membri eletti è tacitamente prolungato, ogni volta, per un ulteriore anno. I membri possono essere rieletti.

Lo scioglimento del rapporto di lavoro comporta l'esclusione dalla commissione di previdenza. Per la rimanente durata della carica viene eletto un sostituto. I cambiamenti in seno alla commissione di previdenza vanno annunciati immediatamente al Consiglio di fondazione.

1.2 Elezione dei rappresentanti dei dipendenti

Tutti i dipendenti che fanno parte dell'istituto di previdenza affiliato sono eleggibili ed hanno diritto di voto. L'elezione avviene a maggioranza semplice dei voti espressi (maggioranza relativa). Risultano eletti i candidati con il maggiore numero di voti al primo scrutinio.

Lo stesso procedimento è applicato in caso di elezioni suppletive come previsto all'art. 1.1, paragrafo 4. L'avvenuta elezione va comunicata in forma scritta al Consiglio di fondazione con l'invio del protocollo dell'elezione.

1.3 Sedute; deliberazione

Ogni commissione di previdenza si riunisce tutte le volte che la gestione d'affari dell'istituto di previdenza affiliato lo esige, comunque almeno una volta all'anno. La convocazione avviene o su domanda del presidente oppure se la metà dei membri della commissione di previdenza lo richiede.

Il presidente dirige le sedute.

Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice di tutti i membri.

Le decisioni vanno messe a verbale e quest'ultimo deve essere ogni volta firmato da un rappresentante del datore di lavoro e da un rappresentante dei dipendenti. Questi verbali vanno inoltrati al Consiglio di fondazione se la Fondazione, in seguito alle decisioni prese, deve agire.

Se il Consiglio di fondazione constata un'illegalità, lo annuncia immediatamente alla commissione di previdenza, rinviando semmai quest'ultima alle vie legali o adendo esso stesso le vie legali. Il Consiglio di fondazione non può annullare una decisione della commissione di previdenza, ma soltanto sospenderne l'attuazione fino al termine di un procedimento dell'Autorità di vigilanza o di un procedimento giudiziario.

In caso di parità di voti il presidente ha un voto supplementare. Le commissioni di previdenza possono prevedere un altro procedimento. Eventuali decisioni in merito vanno comunque immediatamente comunicate al Consiglio di fondazione in base al verbale.

Le decisioni possono essere prese anche per via circolare. Ciò è possibile se tutti i membri della commissione si dichiarano d'accordo.

1.4 Compiti; diritti e doveri

Ogni commissione di previdenza, propria all'istituto di previdenza affiliato, costituisce il solo organo paritetico dello stesso.

La commissione di previdenza esercita in particolare i seguenti compiti:

- a) approva un regolamento di previdenza del personale redatto dalla Fondazione e definisce gli obiettivi di rendimento sulla base del piano di previdenza offerto e scelto dalla Fondazione;
- b) informa i beneficiari sull'organizzazione, sull'attività e sulla situazione patrimoniale dell'istituto di previdenza affiliato;
- c) controlla che il datore di lavoro adduca i documenti e le comunicazioni come previsto dal contratto d'assicurazione;
- d) controlla che i contributi vengano versati alla loro scadenza;
- e) collabora nella raccolta dei documenti necessari per la giustificazione dei diritti in caso di evento assicurato;
- f)) comunica al Consiglio di fondazione, subito dopo avere deliberato, i cambiamenti a livello regolamentare dei diritti alle prestazioni;
- g) collabora nell'accertamento dei diritti alle prestazioni e nella decisione in merito al pagamento di prestazioni;
- h) decide circa l'utilizzazione dei fondi accantonati nell'ambito delle misure speciali conformemente alla LPP, nella misura in cui ciò non risulta già regolato dalla legge o dal regolamento di previdenza a favore del personale;

- i) decide, in conformità dello scopo della Fondazione, in merito all'utilizzazione dei mezzi liberi dell'istituto di previdenza affiliato;
- j) adempie ai suoi obblighi di informazione e di cooperazione nei confronti della Fondazione, degli assicurati e dei datori di lavoro secondo le disposizioni del regolamento di previdenza del personale. Le comunicazioni fatte dalla Commissione di previdenza al Consiglio di fondazione sono legalmente valide unicamente se giungono in forma scritta alla Sede centrale della Swisscanto Fondazione collettiva delle Banche cantonali a Basilea.

Art. 2 Consiglio di fondazione

2.1 Compiti e competenze

Il Consiglio di fondazione è l'organo supremo della Fondazione. Assume la direzione generale della Fondazione, provvede all'adempimento dei compiti di legge e definisce gli obiettivi strategici e i principi della Fondazione così come i mezzi atti alla loro realizzazione. Stabilisce l'organizzazione della Fondazione, provvede alla sua stabilità finanziaria e vigila sulla gestione.

Il Consiglio di fondazione adempie ai seguenti compiti intrasmissibili e inalienabili:

- a) definisce il sistema di finanziamento;
- b) redige e approva il conto annuale;
- c) ove possibile, stabilisce l'ammontare del tasso d'interesse tecnico e degli altri parametri tecnici;
- d) nomina le persone incaricate della gestione (ivi comprese persone giuridiche);
- e) promulga tramite regolamento le modalità di formazione e scioglimento delle riserve e degli accantonamenti necessari per lo svolgimento delle attività;
- f) organizza la contabilità;
- g) emette e modifica tutti i regolamenti della Fondazione;
- h) emana decisioni in merito all'offerta di prodotti di previdenza, in particolare riguardo ai piani delle prestazioni e di finanziamento (piani di previdenza), e stabilisce i principi per l'utilizzo dei fondi liberi;
- i) provvede alla nomina e alla revoca dell'ufficio di revisione con il consenso di almeno due terzi dei propri membri;
- j) provvede alla nomina e alla revoca del perito in materia di previdenza professionale con il consenso di almeno due terzi dei propri membri;
- k) garantisce la formazione e il perfezionamento dei membri del Consiglio di fondazione e decide in merito a un'indennità adeguata per i suoi membri;
- l) esegue un controllo periodico della conformità a medio e lungo termine degli investimenti del patrimonio agli obblighi della Fondazione.

Il Consiglio di fondazione adempie inoltre ai seguenti compiti:

- m) disciplina in un regolamento il diritto di firma per la Fondazione secondo le disposizioni dell'atto di Fondazione;
- n) approva il rapporto di gestione;

- o) decide annualmente sull'impiego dei risultati dell'investimento del patrimonio della Fondazione e sulle eccedenze ricavate dai contratti di assicurazione;
- p) approva il bilancio preventivo;
- q) decide sulla sicurezza supplementare totale o parziale della Fondazione e sull'eventuale riassicuratore e stipula il contratto di assicurazione;
- r) si fa carico dell'obbligo d'informazione nei confronti degli assicurati quando questo obbligo non spetta al datore di lavoro o alla commissione di previdenza. Il Consiglio di fondazione può delegare l'obbligo di informazione alla direttrice.
- s) decide riguardo ai provvedimenti, basandosi sulla perizia attuariale del perito in materia di previdenza professionale e sul rapporto dell'ufficio di revisione;
- t) definisce i principi per i contratti con i partner di distribuzione (contratti quadro, regolamento sulle indennità);
- u) approva i testi di base per le disposizioni generali dei regolamenti di previdenza del personale e dei contratti d'affiliazione;
- v) stipula contratti per l'investimento e la gestione del patrimonio della Fondazione. Il Consiglio di fondazione può delegare la stipulazione di tali contratti alla direttrice;
- w) sceglie i membri della commissione d'investimento.

Se possibile, tutti gli altri compiti sono delegati alla direttrice.

2.2 Decisioni

Il Consiglio di fondazione ha potere decisionale se la metà dei suoi membri è presente. Fatto salvo l'art. 9 cpv. 2 dello statuto e per quanto riguarda la nomina e la revoca dell'ufficio di revisione e dei periti in materia di previdenza professionale, delibera a maggioranza semplice. In caso di parità di voti è determinante quello del presidente. Le decisioni possono essere prese anche per via circolare.

Art. 3 Direttrice

3.1 Delegazione

Il Consiglio di fondazione trasferisce, nella misura consentita dalla legge, la gestione e l'esecuzione operativa della previdenza conformemente al contratto di affiliazione, al regolamento di previdenza e ad eventuali decisioni delle Commissioni di previdenza, come pure delle decisioni del Consiglio di fondazione alla Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni sulla Vita SA (di seguito la Helvetia) in qualità di direttrice.

3.2 Compiti della direttrice

L'entità dei compiti delegati alla direttrice da parte del Consiglio di fondazione è descritta alla cifra 6. I seguenti compiti rientrano nei compiti della direttrice:

- a) relazioni con le imprese affiliate, gli assicurati, le commissioni di previdenza, i partner di distribuzione e i partner di rete delle banche cantonali,

con le autorità (segnatamente l'Autorità di vigilanza), il fondo di garanzia, la Fondazione istituto collettore, l'ufficio di revisione (esclusa l'accettazione dei rapporti di revisione), il perito in materia di previdenza professionale (esclusa l'accettazione del rapporto peritale), come pure gli altri istituti di previdenza e di libero passaggio (segnatamente nei casi di previdenza e libero passaggio e nelle fattispecie di liquidazione);

- b) svolgimento dei compiti operativi e responsabilità tecnica per la realizzazione della previdenza professionale riguardo al portafoglio e agli affari nuovi, segnatamente in relazione alla consulenza e all'assistenza per le imprese affiliate, gli assicurati, le commissioni di previdenza e i canali di distribuzione;
- c) esecuzione di tutti i compiti regolamentari non attribuiti a un altro organo della Fondazione;
- d) proposta al Consiglio di fondazione riguardo al bilancio preventivo della Fondazione e assunzione della responsabilità in materia di bilancio preventivo;
- e) stesura periodica del verbale di gestione all'attenzione del Consiglio di fondazione;
- f) attuazione della politica di accettazione secondo i principi stabiliti dal Consiglio di fondazione e nel rispetto delle direttive attuariali dell'assicuratore per la parte di prodotti riassicurata,
- g) garanzia dell'amministrazione;
- h) esecuzione della pianificazione delle vendite e supporto di marketing alla distribuzione;
- i) gestione dei prodotti per la parte di prodotti non definita dal contratto d'assicurazione;
- j) esecuzione dei compiti di investimento e del Cash Management (gestione della liquidità);
- k) attuazione della partecipazione alle eccedenze ratificata dal Consiglio di fondazione;
- l) esecuzione delle decisioni emesse dal Consiglio di fondazione;
- m) esecuzione dei compiti che le sono delegati da parte del Consiglio di fondazione;
- n) tenuta della contabilità e predisposizione delle basi per il conto annuale che deve essere redatto dal Consiglio di fondazione;
- o) gestione del controlling della Fondazione;
- p) predisposizione dei testi di base approvati dal Consiglio di fondazione per i regolamenti di previdenza del personale, i piani di previdenza e i contratti d'affiliazione;
- q) delega di un proprio rappresentante alle sessioni del Consiglio di fondazione con il compito di protocolle le decisioni del Consiglio di fondazione stesso.
- r) elaborazione delle basi per i regolamenti e gli adeguamenti ai regolamenti richiesti dal Consiglio di fondazione o necessari per legge.

Nel caso in cui la Commissione di previdenza di un istituto di previdenza affiliato non può essere costituita nel rispetto dell'art. 1.1 (per esempio nel caso di rescissione del contratto di affiliazione a seguito di liquidazione dell'impresa affiliata o nel caso di mancata presenza di dipendenti) il Consiglio di fondazione è chiamato ad agire e, a sua volta, delega i compiti

spettanti alla Commissione di previdenza che non può essere costituita alla direttrice. I diritti e gli obblighi della direttrice attinenti all'organizzazione degli investimenti sono disciplinati dal "Regolamento in materia di organizzazione degli investimenti, compiti e competenze degli organi d'investimento della Swisscanto Fondazione collettiva delle Banche Cantionali" (regolamento in materia d'investimenti) del Consiglio di fondazione.

3.3 Sede centrale

L'Helvetia si presenta ai suoi assicurati, ai datori di lavoro affiliati, alle autorità e a terzi anche come sede centrale della Fondazione.

Art. 4 Compiti della commissione d'investimenti

Alla commissione d'investimento spetta la responsabilità della vigilanza, attuazione e inizializzazione dell'adeguamento della strategia d'investimento alle eventuali variazioni della situazione finanziaria della Fondazione. L'attività della commissione d'investimento si svolge, per il resto, nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento in materia d'investimenti, emanato dal Consiglio di fondazione. Il Consiglio di fondazione elegge i membri della commissione d'investimento.

La commissione d'investimento esercita i seguenti compiti:

- a) verifica periodicamente la tolleranza del rischio e la conformità degli obiettivi strategici d'investimento. Guida il Consiglio di fondazione in caso si verificano eventi speciali e richiede, all'occorrenza, l'applicazione di modifiche alla strategia d'investimento;
- b) prende opportune precauzioni per un monitoraggio conforme del rischio, derivandone all'occorrenza le misure necessarie. Redige e consegna i rapporti necessari a tal fine e i parametri per valutare l'attività d'investimento, e nel quadro delle sue competenze decide in merito alle relative conseguenze e misure riguardo all'investimento;
- c) segue lo sviluppo dei mercati finanziari e propone al Consiglio di fondazione, all'occorrenza, l'adeguamento della strategia d'investimento;
- d) decide in merito all'attuazione della strategia d'investimento e presenta i contratti necessari a tal fine alla direttrice per la firma;
- e) verifica tutte le pratiche attinenti alla gestione patrimoniale, dalle questioni legate all'investimento a quelle riguardanti l'organizzazione degli investimenti, e propone al Consiglio di fondazione in particolare le direttive d'investimento (comprese le riserve per fluttuazioni di valore da costituire), le condizioni di investimento e finanziarie, come pure l'organizzazione degli investimenti;
- f) elabora raccomandazioni sull'adeguatezza della conformità a medio e lungo termine degli investimenti del patrimonio agli obblighi della Fondazione (Asset Liability Model) che sottopone poi all'attenzione del Comitato Strategia e Governance;

- g) elabora valutazioni periodiche dei contratti di gestione patrimoniale in essere, all'attenzione del Consiglio di fondazione;
- h) riferisce regolarmente al Consiglio di fondazione in merito all'andamento del rendimento e del valore globale del portafoglio degli investimenti;
- i) collabora all'elaborazione di raccomandazioni all'attenzione del Consiglio di fondazione riguardo alla correttezza dei contenuti e alla conformità dell'intero quadro statutario, regolamentare e contrattuale su cui si basa la Fondazione.

Art. 5 Comitato Audit

A supporto dei suoi compiti di controllo nel monitoraggio dell'esecuzione operativa il Consiglio di fondazione nomina tra i suoi membri il Comitato Audit.

5.1 Composizione

Il Comitato Audit è formato dal Presidente del Consiglio di fondazione, dal Vicepresidente e da 1-3 altri membri definiti dal Consiglio stesso. Il responsabile del Comitato Audit è il Vicepresidente del Consiglio di fondazione.

La durata del mandato dei membri del Comitato Audit coincide con quella dei membri del Consiglio di fondazione.

Alle sessioni del Comitato Audit partecipano il responsabile della Sede centrale e altri 2 rappresentanti della Helvetia, che sono a disposizione del Comitato in qualità di partecipanti permanenti. Il Comitato Audit può inoltre coinvolgere ad hoc ulteriori specialisti della Helvetia o esterni.

5.2 Compiti

Al Comitato Audit non possono essere delegati responsabilità e poteri decisionali spettanti al Consiglio di fondazione. Il Comitato Audit supporta il Consiglio di fondazione nei suoi compiti legati alla vigilanza generale e al controllo finanziario.

Al Comitato Audit spettano in particolare le mansioni seguenti:

- a) valuta la completezza, l'integrità e la trasparenza delle chiusure dei conti, la loro conformità agli standard contabili vigenti e la correttezza della rendicontazione verso terzi;
- b) vigila sulla corretta attuazione del contratto d'assicurazione tra la Fondazione e l'assicuratore;
- c) si incarica di preparare il bilancio preventivo proposto dalla direttrice;
- d) vigila sul funzionamento e l'efficacia del sistema di controllo interno;
- e) vigila sull'attività della direttrice ed esamina e giudica i rapporti periodici di gestione della direttrice;
- f) collabora alla preparazione dei piani di verifica dell'ufficio di revisione, esamina i risultati della revisione e presenta raccomandazioni al Consiglio di fondazione;
- g) esamina il rapporto del perito in materia di previdenza professionale e presenta raccomandazioni al Consiglio di fondazione;

- h) verifica costantemente la correttezza dei contenuti e la conformità dell'intero quadro statutario, regolamentare e contrattuale su cui si basa la Fondazione;
- i) conferisce incarichi urgenti e straordinari all'ufficio di revisione.

Art. 6 Comitato Strategia e Governance

Per lo sviluppo della strategia, per il controllo della sua attuazione, per la gestione di questioni essenziali legate alla cooperazione con la Helvetia e le banche cantonali, così come per la garanzia di una buona Corporate Governance, il Consiglio di fondazione nomina tra i suoi membri e tra i rappresentanti della Helvetia e delle banche cantonali il Comitato Strategia e Governance.

6.1 Composizione

Il Comitato Strategia e Governance è composto dal Presidente del Consiglio di fondazione e da 2-4 altri membri nominati dal Consiglio di fondazione definiti dal Consiglio di fondazione, 2 rappresentanti proposti dalla Helvetia e 2 rappresentanti delle banche cantonali proposti dall'Unione delle Banche cantonali svizzere (UBCS). Il responsabile del Comitato Strategia e Governance è il Presidente del Consiglio di fondazione.

La durata del mandato dei membri del Comitato Strategia e Governance coincide con quella dei membri del Consiglio di fondazione.

Alle sessioni del Comitato Strategia e Governance partecipa il responsabile della Sede centrale in qualità di partecipante permanente. Il Comitato Strategia e Governance può inoltre coinvolgere ad hoc ulteriori specialisti della Helvetia, delle banche cantonali o esterni.

6.2 Compiti

Al Comitato Strategia e Governance non possono essere delegati responsabilità e poteri decisionali spettanti al Consiglio di fondazione. Al Comitato Strategia e Governance spettano in particolare le mansioni seguenti:

- a) vigila sull'attuazione della strategia approvata dal Consiglio di fondazione;
- b) esegue la verifica periodica della strategia;
- c) verifica periodicamente l'adeguatezza della strategia; guida il Consiglio di fondazione in caso si verificano eventi speciali e richiede, all'occorrenza, l'applicazione di modifiche alla strategia;
- d) giudica la Governance della Fondazione e presenta proposte al Consiglio di fondazione;
- e) elabora le raccomandazioni della commissione d'investimento sull'adeguatezza della conformità a medio e lungo termine degli investimenti del patrimonio agli obblighi dell'istituzione di previdenza (Asset Liability Model);
- f) prepara le nuove elezioni del Consiglio di fondazione e vigila sull'esecuzione delle elezioni;
- g) tratta le questioni attinenti allo sviluppo della cooperazione tra l'UBCS e la Helvetia.

Art. 7 Compiti dell'ufficio di revisione

L'ufficio di revisione esercita il proprio mandato conformemente alle disposizioni della LPP e della relativa ordinanza d'esecuzione.

L'ufficio di revisione può vedersi affidare ulteriori compiti da parte del Consiglio di fondazione, in modo particolare il controllo di istituti di previdenza affiliati.

Art. 8 Compiti del perito in materia di previdenza professionale

Il perito in materia di previdenza professionale esercita il proprio mandato conformemente alle disposizioni della LPP e della relativa ordinanza d'esecuzione.

Art. 9 Situazione in merito ai regolamenti di previdenza del personale

Il presente regolamento d'organizzazione è parte integrante di tutti i regolamenti di previdenza del personale e può essere modificato in qualsiasi momento dal Consiglio di fondazione.

Basilea, novembre 2017

Swisscanto
Fondazione collettiva delle Banche Cantonali

Il Consiglio di fondazione